



COMUNE DI MERGOSCIA

# **REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE**

In applicazione dell'art. 41 del vigente Regolamento comunale



# INDICE

## **Capitolo I**

## **Amministrazione e sorveglianza**

Art. 1	Definizione
Art. 2	Amministrazione e sorveglianza
Art. 3	Piano regolatore e registri
Art. 4	Custode affossatore

## **Capitolo II**

## **Inumazioni e esumazioni**

### In campi comuni

Art. 5	Autorizzazione
Art. 6	Inumazioni
Art. 7	Orario e tipo di bara
Art. 8	Ordine di inumazione

### In loculi cinerari

Art. 9	Concessione
Art. 10	Diritto di concessione
Art. 11	Urne cinerarie
Art. 12	Deposizione delle urne

Art. 13	Ossario
---------	---------

### Esumazioni

Art. 14	Consenso
Art. 15	Esumazioni ordinarie
Art. 16	Esumazioni straordinarie

## **Capitolo III**

## **Edilizia**

Art. 17	Suddivisione cimitero
Art. 18	Bordure
Art. 19	Domanda di concessione
Art. 20	Dimensioni
Art. 21	Proprietà e manutenzione
Art. 22	Defunti benemeriti
Art. 23	Epitaffi su loculi
Art. 24	Fiori e sempreverdi

Art. 25	Esecuzione dei lavori
Art. 26	Lavori in giorni festivi
Art. 27	Orario di apertura
Art. 28	Spurgo
Art. 29	Responsabilità del Comune

#### **Capitolo IV**

#### **Concessioni e tasse**

Art. 30	Tasse per concessioni
Art. 31	Domande di concessione
Art. 32	Diritto personale

#### **Capitolo V**

#### **Disposizioni finali**

Art. 33	Facoltà del municipio
Art. 34	Contravvenzioni
Art. 35	Altre disposizioni
Art. 36	Entrata in vigore



*Articolo 7*  
*Orario e*  
*Tipo di bara*

Le inumazioni devono essere eseguite fra le ore 09.00 e le ore 18.00. Non si può procedere alla sepoltura delle salme prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso. E' obbligatorio l'utilizzo di bare in legno dolce. Ogni area può ospitare una sola salma, salvo il caso di madre e figlio decessi all'atto del parto.

*Articolo 8*  
*Ordine di*  
*Inumazione*

L'occupazione delle fosse, escluse le inumazioni nelle tombe di famiglia e nei loculi cinerari e ossari deve seguire il numero progressivo da 1 a 100. Per la designazione numerata delle fosse il Municipio ha la facoltà di servirsi di placche metalliche o colonnine.

La disposizione dei posti viene determinata dal municipio e deve, di regola, essere in ordine progressivo. E' esclusa la scelta del posto.

### **In loculi cinerari**

*Articolo 9*  
*Concessione*

La concessione di un loculo è subordinata a domanda scritta al Municipio. La concessione è trentennale e rinnovabile per ulteriori 20 anni ed è soggetta alla tassa prevista dall'art. 30 del presente regolamento. Nel caso vengano collocate più urne la data di scadenza è quella della prima concessione. La concessione non può essere prenotata.

*Articolo 10*  
*Diritto di*  
*concessione*

Nei loculi cinerari sono collocate le ceneri delle persone decedute e fruente del diritto di cui all'art. 6. Ogni loculo può contenere al massimo due urne, a condizione che fra i due defunti sussista il seguente grado di parentela: coniuge o convivente, genitore, figlio, fratello. Al momento del deposito della seconda urna verrà prelevata la relativa tassa prevista dall'art. 30 del presente regolamento.

*Articolo 11*  
*Urne cinerarie*

Le urne devono essere sigillate ermeticamente e possono contenere le ceneri di una sola salma. Le spese sono a carico dei concessionari.

*Articolo 12*  
*Deposizione*  
*delle urne*

Le urne cinerarie possono essere deposte unicamente negli appositi loculi destinati a tale scopo. E' esclusa la deposizione di urne sulle tombe come pure la posa di urne interrato in una tomba già esistente.

### **Ossario**

*Articolo 13*  
*Ossario*

L'ossario comune, nell'atrio della cappella principale, riceve i resti mortali ridotti a scheletro, specialmente in seguito a spurgo del cimitero.

### **Esumazioni**

*Articolo 14*  
*Consenso*

Nessuna salma potrà essere esumata senza il consenso della competente autorità prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.

*Articolo 15*  
*Esumazioni*  
*ordinarie*

Le esumazioni ordinarie sono quelle derivanti dallo spurgo dei campi comuni, di regola dopo la scadenza della concessione, minimo 20 anni. In questo caso le spese sono a carico del comune, escluse quelle per la rimozione dei manufatti esterni.

*Articolo 16*  
*Esumazioni*  
*straordinarie*

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per:

- necessità di sistemazione del cimitero
- per ordine dell'autorità giudiziaria
- dietro domanda motivata della famiglia

Le esumazioni di cui ai punti a) e c) devono essere autorizzate dall'ufficio di sanità del Dipartimento opere sociali. Esse devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un delegato municipale. Le spese sono a carico dei richiedenti.

### **CAPITOLO III EDILIZIA**

*Articolo 17*  
*Suddivisione*  
*cimitero*

Il cimitero è suddiviso come segue:

- campi comuni per le sepolture di adulti e fanciulli
- colombario di loculi per urne cinerarie e ossarie

*Articolo 18*  
*Bordure*

Sulle fosse comuni è d'obbligo il collocamento di bordure. Non sono permesse cancellate in ferro.

*Articolo 19*  
*Domanda di*  
*concessione*

Per la costruzione e la posa di monumenti, lapidi e ricordi funebri di qualsiasi natura, deve essere presentata domanda scritta al Municipio, accompagnata dai relativi disegni in doppio, in scala 1:10, indicanti le misure, il testo delle iscrizioni e il materiale che si intende adoperare. La posa di una semplice croce in legno è esente da domanda di concessione.

Ogni successivo cambiamento della struttura del monumento deve pure essere preventivamente autorizzato dal municipio.

*Articolo 20*  
*Dimensioni*

Le tombe dei campi comuni devono avere le seguenti dimensioni:

- lunghezza m 1.80 ; per bambini m 1.50
- larghezza m 0.80 ; per bambini m 0.60
- profondità m 1.80 ; per bambini m 1.50
- distanza fra tombe m 0.40
- per monumenti
  - altezza massima m 1.20
  - larghezza m 0.80
  - lunghezza m 1.80

Le salme che, a causa di trasporti da altro Cantone o dall'estero o causa malattia infettiva dovessero trovarsi rinchiusi in casse metalliche o di legno forte saranno collocate, se inumate nel campo comune, a una profondità di m 2,20.

Le tombe di famiglia e cappelle mortuarie non potranno contenere più di 6 loculi disinterrati. L'estetica, la volumetria e le dimensioni dovranno uniformarsi alle costruzioni adiacenti, con speciale riferimento all'altezza massima dal viale centrale.

*Articolo 21  
Proprietà e  
manutenzione*

I monumenti, le lapidi, le croci od altro ricordo funebre che venisse collocato nel cimitero resta per tutta la durata della concessione di proprietà della famiglia, alla quale spetta l'obbligo della manutenzione ordinaria. Qualora detta manutenzione non fosse sufficientemente curata, il Municipio vi può supplire previa diffida scritta o avviso all'albo a spese degli eredi.

Nel caso di abbandono di tombe o di estinzione della famiglia, il municipio può decretare la scadenza della concessione e disporre dei monumenti o manufatti.

*Articolo 22  
Defunti benemeriti*

Il Comune collocherà e provvederà a sue spese alla manutenzione dei monumenti, lapidi o cappelle mortuarie dei benefattori.

*Articolo 23  
Epitaffi su  
loculi*

Sulle lastre di chiusura dei loculi cinerari è permessa l'applicazione di foto e l'iscrizione, che sarà eseguita con lettere in metallo (ottone o ottonate) tutte uniformi nel carattere e grandezza. Le spese sono a carico degli interessati.

*Articolo 24  
Fiori e  
sempreverdi*

Sopra le tombe sono ammesse piantagioni di fiori e di arbusti a basso fusto, sempreverdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino l'altezza di m 1.00. E' vietata in modo assoluto la coltivazione di fiori o arbusti a foglie aculeate.

*Articolo 25  
Esecuzione dei  
Lavori*

Le lapidi ed i monumenti dovranno essere trasportati già pronti per la messa in opera e non potranno essere lavorati all'interno del cimitero. Sono autorizzati unicamente lavori di rifinitura, di restauro e di manutenzione, che per loro natura non possono essere eseguiti altrove.

*Articolo 26  
Lavori in giorni  
festivi*

Nei giorni festivi e nel periodo di cinque giorni prima e dopo la ricorrenza dei defunti non sono permessi lavori manuali all'interno del cimitero. E' permessa la deposizione di omaggi floreali, articoli ornamentali. I rifiuti provenienti dalla pulizia delle fosse, devono essere depositati nell'apposito contenitore.

*Articolo 27  
Orario di  
apertura*

Il cimitero è di regola sempre aperto al pubblico; il municipio può stabilire un orario di apertura e chiusura. L'ingresso di cani o altri animali nel cimitero è assolutamente vietato.

*Articolo 28*  
*Spurgo*

Il municipio provvederà, trascorso il termine ventennale dell'ultima sepoltura ad eventualmente ordinare, per settori, lo spurgo dei campi comuni avvisando personalmente i rappresentanti o eredi dei defunti e assegnando loro un termine per comunicare la destinazione dei resti delle salme e dei ricordi funerari di ogni natura. In mancanza di un rappresentante si procede alla pubblicazione di un avviso all'albo comunale e sul foglio ufficiale.

In mancanza di indicazioni entro il termine assegnato, il Municipio procede allo spurgo e al deposito dei resti nell'ossario comune. I monumenti non ritirati passano di proprietà del Comune che ne può disporre liberamente.

*Articolo 29*  
*Responsabilità*  
*del Comune*

Il municipio non si assume alcuna responsabilità per danni arrecati da terzi a monumenti, lapidi, croci, cappelle o tombe private, come pure per eventuali furti.

## **CAPITOLO IV      CONCESSIONI E TASSE**

*Articolo 30*  
*Tasse per*  
*concessioni*

Le tasse per concessioni previste dal presente regolamento vengono così stabilite:

- |  |            |
|--|------------|
| a) sepoltura e inumazione nei campi comuni di salme di domiciliati nel comune                          | esente     |
| b) sepoltura e inumazione nei campi comuni di salme di persone attinenti ma non domiciliate nel comune | Fr. 300.—  |
| c) sepoltura di persone non domiciliate né attinenti ma decedute nella giurisdizione comunale          | Fr. 300.—  |
| d) posa di monumenti o lapidi sulle fosse  | Fr. 50.—   |
| e) occupazione trentennale loculi cinerari   |            |
| - per domiciliati  | esente     |
| - per attinenti o deceduti nella giurisdizione comunale  | Fr. 300.—  |
| f) deposito di una seconda urna  |            |
| - per domiciliati  | esente     |
| - per attinenti o deceduti nella giurisdizione comunale  | Fr. 300.—  |
| g) ev. rinnovo concessione per occupazione loculi, una volta scaduta la prima concessione trentennale  |            |
| - per domiciliati  | Fr. 200.—  |
| - per attinenti o deceduti nella giurisdizione comunale  | Fr. 300.—  |
| h) assistenza ad esumazioni  | Fr. 200.—  |
| i) esumazione non richiesta dal municipio ma autorizzata dall'autorità cantonale                       | Fr. 200.-- |



*Articolo 31  
Domande di  
concessione* Per l'ottenimento di una concessione o per il suo rinnovo deve essere inoltrata istanza scritta al municipio. Per ogni concessione dovrà essere designato un rappresentante a cui il municipio possa rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

*Articolo 32  
Diritto personale* Qualsiasi concessione non costituisce diritto di proprietà del terreno bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. Alla scadenza o in caso di spurgo, le aree ritornano a completa disposizione del comune.

## **CAPITOLO V                   DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 33  
Facoltà  
del municipio* E' facoltà del municipio di rientrare in possesso di qualsiasi area o loculo concesso quando ciò si rendesse necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico preminente.  
In questo caso il municipio assegna agli eredi un'altra area o loculo se possibile equivalente a quello primitivo ed esegue la traslazione a spese del comune.

*Articolo 34  
Contravvenzioni* Il municipio punisce le infrazioni al presente regolamento con la multa fino a Fr. 1'000.--, riservata l'azione civile e penale.

*Articolo 35  
Altre disposizioni* Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le disposizioni delle vigenti leggi o regolamenti cantonali.  
E' data inoltre facoltà al municipio di decidere volta per volta e provvedere nel miglior modo, come l'igiene, il decoro o l'ordine pubblico richiedono.

*Articolo 36  
Entrata in vigore* Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni ed entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea comunale di Mergoscia, riservata la ratifica di competenza del Consiglio di Stato.

Così risolto dall'Assemblea comunale in data 3 dicembre 1999

Approvato dall'Autorità Cantonale il     **31 gennaio 2000**

PER L'ASSEMBLEA COMUNALE

PER IL MUNICIPIO

La Presidente  
B.Laino

La Segretaria  
B.Morena

Il Sindaco  
M. Wildhaber

La Segretaria  
B.Morena